



***Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia***  
***- Sede di Palermo -***

**Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024**

**Relazione sull'andamento dell'attività della Sede di Palermo del Tribunale  
Amministrativo Regionale per la Sicilia nell'anno 2023**

**Relazione del Presidente**

**Salvatore Veneziano**

## **1. – Introduzione e saluti**

### **Autorità, Signore, Signori,**

Desidero preliminarmente porgere un sentito ringraziamento, anche a nome dei Colleghi e dell'intero Ufficio, a tutti gli Intervenuti – Rappresentanti dei vari settori delle Istituzioni, delle Magistrature, del Foro, della Dottrina giuridica, della Società civile e dell'Informazione – a questa cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2024 presso la Sede di Palermo del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, occasione nella quale, come di consueto, presenterò la relazione sull'attività svolta e sull'andamento della Giustizia Amministrativa in questa circoscrizione giudiziaria nel decorso anno 2023.

Con la loro presenza, dimostrano tutti l'attenzione e l'interesse con i quali le varie componenti della Comunità locale – e non soltanto gli addetti ai lavori – seguono l'attività della Giustizia amministrativa.

Mi sia consentito rivolgere un particolare saluto, e un ringraziamento, al Signor Presidente del Consiglio di Stato avv. Luigi Maruotti che - con la Sua rinnovata presenza a questa cerimonia - conferma l'attenzione che sin dal Suo insediamento ha voluto riservare alla realtà del Giudice amministrativo di primo grado e in particolare a questo Ufficio giudiziario.

Già con la presenza alla analoga cerimonia dell'anno scorso, nell'immediatezza del Suo insediamento al vertice del Consiglio di Stato e quindi al vertice dell'intero plesso giurisdizionale amministrativo, aveva mostrato particolare attenzione per questo Tribunale e per la Comunità siciliana.

Il Suo odierno ritorno, per altro dopo una visita autunnale qui a Palermo e anche a questo TAR, costituisce tangibile indice dell'impegno assunto - insieme al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – per affrontare in modo auspicabilmente risolutivo le note problematiche connesse all'immobile che ci ospita, che indubbiamente costituiscono la maggiore, se non l'unica, residua criticità del Tribunale.

Ancora un particolare saluto:

- al nostro Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, presente alla odierna cerimonia con l'autorevole rappresentanza dell'avvocato Gianni Giacomo Palazzolo, esponente del Foro locale eletto dal Senato della Repubblica quale componente "laico" del nostro Organo di autogoverno;

- al Signor Segretario Generale della Giustizia Amministrativa delegato per i TT.AA.RR., Consigliere Dèsirèe Zonno, che ringrazio per la odierna presenza e per l'attenzione e l'impegno immediatamente profusi, sin dall'insediamento nell'incarico, per la risoluzione dei non pochi problemi logistici e organizzativi di questa Sede; con Lei mi scuso per le ricorrenti interlocuzioni e richieste che mi sono visto, e sicuramente ancora mi vedrò, periodicamente costretto a indirizzarle;

- al Foro della Sicilia – e in questa espressione ricomprendo anche l'Avvocatura dello Stato e le Avvocature degli enti pubblici – largamente presente e rappresentato, che vanta una lunga e brillante tradizione nel settore amministrativo e che ha sempre contribuito in modo determinante al corretto funzionamento di questo Tribunale;

- ai Colleghi tutti - del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e dei Tribunali Amministrativi Regionali - presenti e alle rispettive Associazioni.

Un sincero ringraziamento al Personale di segreteria e amministrativo del Tribunale che - pur in una situazione logistica non facile, della quale costituisce indizio immediatamente percepibile la temperatura di questa sala e lo stato dei prospetti dell'immobile - condivide con encomiabile spirito di servizio il nostro quotidiano impegno per una sempre più efficace prestazione del "servizio giustizia amministrativa" ai cittadini che a noi si rivolgono e senza l'apporto del quale non sarebbe stato possibile conseguire gli apprezzabili risultati che mi appresto a illustrare.

Ritengo infine doveroso indirizzare un pensiero alla situazione geopolitica mondiale nella quale siamo da due anni precipitati - prima per effetto della violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, che perdura tutt'ora, e più di recente per effetto della sanguinosa deflagrazione delle latenti tensioni

dello scenario medio-orientale, conseguenti all'aggressione armata rivolta ai danni di civili, su suolo israeliano - con una impressionante assuefazione alle rilevanti perdite di vite umane, esodo di popolazioni incolpevoli e distruzioni materiali sin qui verificatesi in entrambi gli scenari e delle quali non si intravede la fine.

Unitamente ai tanti focolai di tensione e violenza disseminati nel Mondo, essi costituiscono "pezzi" di un complessivo mosaico che Papa Francesco definisce "*terza guerra mondiale a pezzetti*". Al di là dei nostri sentimenti, dei nostri timori e delle nostre convinzioni individuali, non possiamo qui non ricordare la solenne affermazione contenuta nell'articolo 11 della Costituzione secondo il quale "*L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.*".

## **2. – Cinquanta anni di attività dei TT.AA.RR.**

Merita in questa sede ricordare che l'anno 2024, appena iniziato, costituisce il cinquantennale della concreta entrata in funzione dei Tribunali Amministrativi Regionali; istituiti con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, essi sono stati insediati con decorrenza 1° gennaio 1974, per effetto del D.P.R. 19.12.1973 di attuazione della previsione di cui all'art. 43 della L. n. 1034/1971.

Sul piano formale, l'istituzione dei TT.AA.RR. ha costituito puntuale attuazione del precetto recato nell'allora secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione.

Sul piano sostanziale, l'istituzione dei TT.AA.RR. ha consentito il superamento dell'ordinamento previgente, che affidava in via assolutamente prevalente al Consiglio di Stato, con sede esclusiva in Roma (salva la particolare situazione della Regione a statuto speciale della Sicilia), l'esercizio della giurisdizione amministrativa, così sostanzialmente rendendo più difficili, e quindi riducendo, le possibilità di dare risposta alle istanze di giustizia presenti in tutto il territorio italiano.

È incontestabile, infatti, che la crescente, per certi versi addirittura tumultuosa, richiesta di tutela che è seguita all'istituzione dei TT.AA.RR. ha contribuito a realizzare la completa applicazione dell'articolo 24 della Costituzione anche per gli

interessi legittimi (di fatto ostacolata dall'ordinamento previgente a causa della "distanza", anche geografica e materiale, del giudice e della "mancanza" - in molte realtà, ma non qui in Sicilia - di un Foro specializzato nel contenzioso amministrativo).

L'entrata in funzione dei TT.AA.RR. ha, quindi, comportato un effetto di consolidamento della democrazia nel nostro Paese, concretizzando un nuovo - e prima inesistente - strumento di controllo della legittimità dell'operato delle pubbliche amministrazioni e contribuendo così a eliminare aree di privilegio e di riserva delle pubbliche amministrazioni e a strutturare una nuova e più moderna configurazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione.

Credo possa, quindi, convenirsi con l'affermazione che l'entrata in funzione dei TT.AA.RR., nel lontano 1974, abbia costituito il completamento e la chiusura ideale di una prima fase di piena attuazione dei principi costituzionali, con riferimento tanto all'articolazione regionalistica dello Stato (Titolo V della Parte seconda della Costituzione), quanto alla realizzazione della piena tutela giurisdizionale delle varie posizioni giuridiche soggettive dall'ordinamento riconosciute (art. 24 Costituzione).

Il Legislatore ha, per altro, successivamente percepito appieno l'importanza e il radicamento sociale assunti della Giurisdizione amministrativa per effetto della istituzione ed entrata in funzione dei TT.AA.RR., tanto da rinnovarne l'assetto e attribuirle sempre nuove competenze e nuovi strumenti processuali, secondo una tendenza evolutiva intrapresa con la legge n. 186/1982 e culminata con le profonde innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 80/1998 e dalla legge n. 205/2000.

In virtù di tali innovazioni, la Giurisdizione amministrativa è stata così configurata, per un verso, come giudice della nuova economia (dei servizi) - secondo una ormai ampiamente condivisa definizione - e per altro verso come giudice capace di attribuire il bene della vita spettante - così superando l'originario, e tradizionale, ambito di tutela prevalentemente formale - anche attraverso l'utilizzazione dello strumento risarcitorio.

All'esito di un inevitabile assestamento giurisprudenziale del nuovo assetto, indotto anche dalle note pronunzie della Corte costituzionale sugli ambiti della

giurisdizione esclusiva, e della Corte di cassazione sulla pregiudizialità amministrativa, il processo di piena strutturazione della Giurisdizione amministrativa si è definitivamente compiuto con l'adozione del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

E' noto come il Codice abbia inizialmente annoverato, tra gli operatori, sia sostenitori che detrattori, ma credo sia innegabile che ben difficilmente si sarebbe potuto far fronte al nuovo ambito della Giurisdizione amministrativa con le scarse norme processuali desumibili dalla legge n. 1034/1971 e dalle “*norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti*”, norme risalenti al 1907 e al 1924 e neppure di rango legislativo, dovendosi per altro assicurare il pieno rispetto dei principi del “*giusto processo regolato dalla legge*”, introdotti dal nuovo art. 111 della Costituzione.

Al delineato, progressivo, potenziamento della Giurisdizione amministrativa - sotto il profilo attributivo di competenze e di strumenti processuali di tutela - ha finalmente fatto seguito, con la legge n. 205/2000, un analogo adeguamento delle risorse umane e finanziarie alle sempre crescenti necessità di un apparato le cui dimensioni e dotazioni sono state originariamente concepite per un ridottissimo carico giudiziario - all'evidenza sottostimato rispetto all'effetto che la nuova offerta di giustizia amministrativa diffusa sul territorio avrebbe indotto sulla relativa domanda - e mai corrispondenti alle effettive necessità.

Questa deve essere considerata la principale causa, di ordine oggettivo, del progressivo accumulo di pendenze arretrate che ha contraddistinto il primo trentennio di vita del TT.AA.RR. - ma che ha afflitto anche il Consiglio di Stato - sino ai primi anni del nuovo millennio.

Con la legge n. 205/2000 - oltre all'implementazione della dotazione organica dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato - è stata modificata la composizione dell'Organo di autogoverno aprendolo ai Rappresentanti del Parlamento, è stata introdotta l'autonomia finanziaria del plesso giurisdizionale amministrativo ed è stato

meglio articolato il Segretariato Generale della G.A. per far fronte alle esigenze organizzative di tutti gli Uffici giudiziari.

Grazie a tali misure “strutturali” e ai nuovi strumenti processuali di definizione monocratica dei giudizi per i quali consti la carenza attuale di interesse alla decisione di merito, introdotti dalla legge n. 205/2000 e perfezionati dal codice del processo amministrativo, unitamente ad un concreto sforzo di produttività dei Magistrati e del Personale di segreteria e amministrativo, è stato possibile pervenire a un consistente ridimensionamento del dato delle pendenze arretrate.

Due ulteriori, più recenti, interventi legislativi hanno poi consentito un nuovo e consistente incremento della dotazione organica dei Magistrati amministrativi e del Personale amministrativo, il primo dei quali prioritariamente concentrato presso il TAR del Lazio, mentre l’entrata in funzione del processo amministrativo telematico nel 2017 ha imposto una profonda trasformazione delle modalità operative della Giustizia Amministrativa il cui buon esito - per il quale è risultato decisivo anche l’apporto collaborativo assicurato dal Foro, pur dopo qualche iniziale perplessità – ha consentito di gestire e superare il periodo della pandemia, e le relative restrizioni, senza alcuna interruzione nelle attività di segreteria e decisorie neppure nei periodi di completo lockdown.

Da ultimo, la Giustizia Amministrativa ha trovato collocazione nell’ambito delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con un investimento a breve termine sui fattori organizzativi degli Uffici attraverso lo strumento del cosiddetto "Ufficio del processo", consistente nel rafforzamento dello stesso con risorse umane aggiuntive reclutate a tempo determinato, a supporto dei giudici, al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti. Questa misura è inoltre finalizzata a migliorare la qualità dell'azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi (così dal PNRR).

Lo specifico obiettivo era quello di ridurre entro il 2026 del 70% il numero di cause pendenti nel 2019 dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (determinate in n.109.029, per pervenire a una residua pendenza finale di 32.709 cause) - e di una analoga percentuale quelle pendenti alla stessa data presso il Consiglio di Stato (determinate in n. 24.010, per pervenire a una residua pendenza finale di 7.203 cause) - attraverso la celebrazione di ulteriori udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, la partecipazione alle quali rimane, per i Magistrati, volontaria.

Le misure legislative e amministrative per la concreta attuazione dell'investimento sono state sollecitamente adottate e, come è dato apprendere dalla lettura del Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione (PIAO) della Giustizia Amministrativa per gli anni 2024 – 2026, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 39 del 30.01.2024, l'obiettivo numerico sopra individuato risulta già oggi ampiamente raggiunto in senso "statico" (cioè riferito ai ricorsi introitati entro il 31.12.2019) sia per quanto riguarda i TT.AA.RR. (tanto a livello aggregato che con riferimento a tutte le singole sedi coinvolte) che per quanto riguarda il Consiglio di Stato, così che la Giustizia Amministrativa si proietta per l'ulteriore periodo di durata dell'investimento verso il raggiungimento di un analogo risultato "dinamico" di decremento percentuale delle pendenze riferite al 30.06.2023 per i TT.AA.RR. e al 30.06.2024 per il Consiglio di Stato.

Ritengo che questo breve excursus abbia dimostrato l'esito felice dell'innesto dei TT.AA.RR. nel tradizionale corpo della giustizia amministrativa, sino ad allora sostanzialmente costituito dal solo Consiglio di Stato, così realizzando un nuovo "plessso giurisdizionale" capace di rispondere positivamente alle crescenti esigenze di giustizia manifestate dalla complessa, dinamica e variamente articolata società italiana.

Conclusivamente, ritengo di poter affermare che il plessso giurisdizionale amministrativo abbia, all'esito di questa esperienza cinquantennale, assunto caratteristiche e strutturazione adeguate alle funzioni attribuite dall'ordinamento;



rimane, invece, ancora da compiersi qualche ulteriore passo per un pieno aggiornamento dell'assetto ordinamentale interno, sostanzialmente fermo alle previsioni delle leggi 186/1982 e 205/2000, per il quale sono stati intrapresi approfondimenti e riflessioni delle varie componenti interessate sotto l'attenta e partecipe regia del Signor Presidente del Consiglio di Stato. È quindi, in questo momento, doveroso formulare l'auspicio di un loro positivo e proficuo esito.

### **3. – Le nuove prospettive della giustizia amministrativa**

Se questo è il nostro “passato” e il nostro “presente”, è doveroso provare a delineare anche quale potrà essere il nostro “futuro”, alla luce di alcune linee di tendenza già emerse e di alcune prospettive di evoluzione dell'Ordinamento che hanno ormai preso corpo.

Credo possa oggi serenamente affermarsi che la Giustizia Amministrativa - non appena fornita anche dei necessari strumenti processuali prima dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, e poi dal Codice del processo amministrativo - non abbia demeritato nello svolgimento della propria attività gestendo in modo complessivamente adeguato – pur in un quadro normativo e ordinamentale di sempre maggiore articolazione e crescente complessità - sia il contenzioso relativo all'economia, così come quello relativo ai rapporti tra gli svariati centri di imputazione delle funzioni amministrative o ai più tradizionali campi dell'azione amministrativa, con sufficienti celerità e grado di effettività.

Costituisce concreta conferma di ciò la percezione, comune a tutti gli addetti ai lavori, della attuale e sostanziale adeguatezza – culturale, temporale e “processuale” – della Giustizia Amministrativa a far fronte alla funzione “costituzionale” a essa attribuita, una volta superata l'emergenza determinata dalla gran mole di pendenze arretrate che erano state accumulate sino alla fine del secolo scorso. E siffatto risultato deve essere considerato un dato acquisito, dal quale non è pensabile recedere.

C'è, però, un settore del quale, a mio avviso, la Giustizia Amministrativa sarà sempre più frequentemente chiamata, nel prossimo futuro, a occuparsi: quello dei diritti fondamentali dei cittadini e, più in generale, di ogni "individuo".

Già in questi ultimi anni la Giustizia Amministrativa ha più volte avuto modo di occuparsi di diritti fondamentali, la tutela dei quali si riteneva in passato invece riservata all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; in occasione della pandemia da Covid19, poi, la Giustizia Amministrativa si è occupata, in modo immediato e direi quasi esclusivo, della incidenza degli svariati provvedimenti emergenziali, adottati a tutti i livelli dell'Ordinamento per contenerne gli effetti, su diritti fondamentali quali il diritto alla salute, il diritto al lavoro e anche il diritto alla libera circolazione sul territorio nazionale.

Ma è prevedibile che tale settore di contenzioso – al di là della contingenza pandemica, che tutti noi ci auguriamo non si ripeta più - possa accrescersi non solo per un fisiologico "effetto promozionale" che le pronunzie mano a mano rese potranno provocare o per la crescente sensibilità sociale e politica verso temi quali l'ambiente, la salute o l'ingresso e la presenza in Italia di stranieri.

Mi riferisco, invece, ai probabili effetti delle ipotizzate forme di attuazione dell'autonomia regionale diversificata - previste dall'art. 116 della Costituzione e delle quali si approssima la concreta approvazione - e delle conseguenti ricadute, potenzialmente anche conflittuali, sulla effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni pubbliche e sui relativi profili finanziari.

È facile prevedere che la differenziazione – "reale" o "percepita" che sia – nei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi apprestati dalle varie amministrazioni potrà determinare un incremento del contenzioso in materia, e ciò sia che l'entrata in funzione della riforma venga preceduta da una effettiva e puntuale predeterminazione "dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, co. 2, lett. m) Costituzione) sia che tale adempimento non venga posto in essere con sufficiente puntualità o comunque in modo non soddisfacente delle aspettative delle varie comunità locali.

E invero, nella prima ipotesi è agevole pronosticare – tanto più nelle realtà meridionali, contraddistinte da un risalente e consolidato “ritardo” in tema di servizi ai cittadini – un incremento del contenzioso finalizzato a richiedere prestazioni previste nei “livelli” ma ritenute non assolte, o non adeguatamente assolte, dalle amministrazioni; nella seconda ipotesi, invece, il mero dato della differenziazione territoriale potrà accreditare contestazioni e rivendicazioni rispetto alle quali il Giudice amministrativo si troverà nella difficoltà di doversi pronunciare in assenza del “parametro” adeguatamente individuato nella sede politico-amministrativa centrale.

E, personalmente, ritengo che in tale attività il Giudice amministrativo non dovrà dimenticare le ragioni della propria “specialità”, culturale e istituzionale, ponendo in essere il massimo sforzo possibile per coniugare le esigenze di tutela dei diritti del cittadino con le ragioni, organizzative e finanziarie, delle amministrazioni a garanzia dell’interesse pubblico della collettività alla predisposizione delle risorse finanziarie e organizzative atte a garantire all’intera comunità locale la fruibilità dei servizi.

Se è sicuramente vero che in tema di diritti fondamentali la Corte Costituzionale ha in qualche caso affermato l’insopprimibilità “di un nucleo indefettibile di garanzie” da assicurare agli interessati (a esempio, in tema di diritto al sostegno scolastico da parte degli alunni disabili), è anche vero che in altri casi (anche in tema di diritto alla salute) ha delineato una soluzione intermedia, enucleando la categoria dei “diritti finanziariamente condizionati” e affermando che la ineludibile discrezionalità del legislatore nel dare attuazione ai principi e ai diritti fondamentali deve necessariamente incontrare comunque il limite della “riserva del ragionevole e del possibile”.

In punto di riparto di giurisdizione risulta ormai pacificamente riconosciuta – grazie ad affermazioni poste in essere dalla Corte Costituzionale, recepite anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione - la sussistenza della giurisdizione amministrativa tutte le volte che l’erogazione della prestazione richiesta presupponga l’intermediazione del pubblico potere, in termini organizzativi o finanziari. E proprio nel bilanciamento dei contrapposti interessi pubblico/privato dovranno essere da noi

mostrati l'equilibrio e la consapevolezza dei quali il Giudice Amministrativo è ampiamente accreditato.

#### **4. - La situazione delle Sede di Palermo del TAR Sicilia nell'anno 2023**

Sin dal mio ritorno presso questa Sede, ove nel novembre dell'anno 2021 ho assunto la funzione presidenziale dopo oltre dodici anni di assenza, ho dovuto constatare la sopravvenienza di una serie di problematiche logistiche e operative - fondamentalmente riconducibili all'invecchiamento e deterioramento dell'immobile che ci ospita, cui non è stato possibile porre tempestivo rimedio per la complessa situazione proprietaria e amministrativa dello stesso, e alla prolungata carenza di Magistrati e Personale amministrativo - che ne avevano "appesantito" e resa più lenta e difficoltosa l'attività rispetto al momento nel quale l'avevo lasciata.

**4.1.** Rimane purtroppo irrisolta la problematica relativa all'invecchiamento e deterioramento dell'immobile che ci ospita. E invero:

- al sopravvenuto chiarimento, intervenuto già nell'anno 2022, in ordine alle sorti proprietarie di Palazzo Benso non ha ancora fatto seguito un corrispondente chiarimento in ordine alla situazione amministrativa dello stesso e alle conseguenti, eventuali, possibilità di soluzione delle numerose criticità tecniche e impiantistiche che lo stesso presenta, con conseguente aggravamento delle situazioni di disagio e difficoltà nella quotidiana frequentazione e presenza nell'Ufficio;

- la procedura pubblica per il reperimento di altro immobile ove trasferirsi aveva effettivamente consentito già nell'anno 2022 l'individuazione di una possibile soluzione in relazione alla quale erano stati avviati tutti i necessari approfondimenti istruttori per la verifica delle complesse condizioni tecnico-amministrative che ne condizionavano la positiva conclusione; al buon esito della gran parte dei detti approfondimenti non ha fatto però seguito la definitiva e conclusiva assunzione della determinazione positiva nelle competenti sedi decisorie, per effetto dell'avvio di ulteriori e rinnovate valutazioni di opportunità e convenienza dell'operazione rispetto ad altre eventuali soluzioni.

Nel frattempo, però, sembra essere venuta meno la disponibilità dell'immobile individuato e quindi non rimane oggi che perseguire l'eventuale fattibilità di tali altre soluzioni.

Ciò che deve oggi confortare è, però, l'impegno dell'Istituzione – qui dimostrato e confermato dalla presenza a questa cerimonia del Signor Presidente del Consiglio di Stato avv. Luigi Maruotti e del Signor Segretario Generale della Giustizia Amministrativa delegato per i TT.AA.RR., Consigliere Dèsirèe Zonno – per la soluzione della problematica con la messa a disposizione dell'Ufficio di un immobile adeguato e dignitoso rispetto alla funzione svolta e alle esigenze di chi vi lavora e lo frequenta.

**4.2.** Decisamente migliorata nel corso del 2023 è invece la situazione della dotazione di Magistrati, in relazione alla quale, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, avevo svolto una dettagliata comparazione della situazione palermitana rispetto a quella di altri Tribunali di dimensioni analoghe o comparabili (segnatamente Milano e Catania) che evidenziava quanto la pesante e prolungata carenza presso questa Sede incidesse sulla sua stessa funzionalità.

L'attivazione delle due nuove sezioni interne – già formalmente istituite in corso d'anno 2022, con decorrenza dall'inizio dell'anno 2023, ma in realtà entrate in funzione solo a partire dal mese di giugno 2023 – ha fortunatamente “imposto” un consistente aumento della dotazione “di fatto” dei Magistrati qui in servizio, accresciuta da 12 a 19 unità (compreso il Presidente) con la immissione in servizio di cinque Referendari di prima nomina tra i mesi di giugno e settembre, oltre al trasferimento da altre sedi dei due Consiglieri cui sono state attribuite le funzioni di Presidenti delle nuove sezioni.

La situazione non è però ancora pienamente soddisfattiva in quanto registra tutt'ora una elevata scopertura (pari a – 5 unità) rispetto alla pianta organica di diritto, che indica in 24 (compreso il Presidente titolare) il numero teorico dei Magistrati qui assegnabili, e impone che una delle sezioni interne operi con solo 3 unità di Magistrati (compreso il Presidente) con comprensibili difficoltà operative già nella composizione

del collegio giudicante in caso di assenze, ferie o altri impedimenti che impongono quindi l'applicazione di un Collega da altra sezione.

A oggi, pur dando atto del miglioramento della situazione, non posso quindi che rinnovare l'auspicio che la procedura concorsuale – della quale sono in questi giorni in corso le prove orali – si concluda rapidamente con un esito positivo, in termini di un sufficiente numero di nuovi Colleghi selezionati, e che possa presto seguire la loro concreta assegnazione anche in questo Tribunale con la più ampia possibile copertura della pianta organica di diritto e, in ogni caso, quanto meno con il raggiungimento di una complessiva copertura di fatto di non meno 20 Magistrati, oltre il Presidente titolare.

**4.3.** Con l'anno 2023 è invece possibile ritenere sostanzialmente avviata a risoluzione la problematica relativa all'annosa carenza di Personale amministrativo.

All'assunzione nel 2021 di sei Funzionari amministrativi – che ha consentito di rinforzare prioritariamente le segreterie giurisdizionali che sino al 2020 potevano contare solo sull'attività di due Funzionari – si era aggiunta, già nell'anno 2022, l'assunzione, con rapporti di lavoro a tempo determinato, di dieci nuovi Funzionari amministrativi e di cinque Assistenti informatici adeguatamente selezionati e specificamente destinati a operare nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato, previsto e finanziato dal PNRR per la Giustizia Amministrativa; tale apporto è risultato decisivo per la positiva riuscita delle udienze straordinarie qui tenutesi e per il conseguimento di un eccellente risultato di riduzione delle pendenze.

L'anno 2023 ha poi visto un ulteriore accrescimento della consistenza della dotazione di personale amministrativo con la copertura - con unità di nuova assunzione - di due posti di Assistente informatico e di cinque posti di Assistente amministrativo, cui si sono aggiunte, per effetto delle procedure di riqualificazione professionale nel frattempo svolte, due unità già qui in servizio; infine un ulteriore Funzionario amministrativo è stato qui assegnato provvisoriamente.

La disponibilità di detto nuovo personale – per la quale sento di dover ringraziare il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa - ha così consentito la

tempestiva creazione delle nuove segreterie giurisdizionali a servizio delle due nuove sezioni interne.

Conclusivamente, anche all'esito dell'intensa attività assunzionale posta in essere dal Segretariato Generale, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 370 dell'8 novembre 2023 è stata rideterminata la nuova dotazione organica del Personale amministrativo di questa Sede, la cui provvista effettiva risulta complessivamente sufficiente, allo stato, alle esigenze di ordinaria funzionalità dell'Ufficio pur riscontrandosi ancora qualche residua scopertura.

Tuttavia non può non auspicarsi – oltre alla ulteriore copertura dei posti ancora vacanti nella dotazione organica rideterminata (2 posti di Funzionario e 6 di Assistente) – anche un sollecito chiarimento in ordine alla sorte del Personale a tempo determinato assunto nell'ambito dell'investimento PNRR per l'abbattimento dell'arretrato.

L'apporto assicurato da detto Personale al conseguimento degli ottimi risultati che più avanti analiticamente illustrerò corre il rischio di essere vanificato nella seconda metà dell'anno 2024 dalla circostanza che i contratti della maggior parte delle unità qui in servizio andrà a scadere con il 30 giugno prossimo; sarebbe, invece, oltremodo auspicabile una proroga quanto meno sino alla scadenza del programma, oggi consentita dalla modifica che il decreto legge c.d. Milleproroghe (art. 1 co. 9, d.l. 30/12/2023, n. 215) ha apportato all'art. 11, co. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80D.L. 09/06/2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tale misura consentirebbe - oltre a garantire una maggiore “tranquillità esistenziale” agli interessati - di continuare a fruire dell'attività di Personale seriamente selezionato, ben formato e ormai di ampia esperienza, evitando di affrontare tempi, costi e impegno per la nuova selezione e il successivo indispensabile addestramento delle nuove unità che dovrebbero sostituirli.

**5. – I dati statistici sull'attività della Sede di Palermo del TAR per la Sicilia nell'anno 2023, un loro commento e qualche ulteriore considerazione.**

**5.1.** Nel corso dell'anno 2023 sono stati depositati 1.992 nuovi ricorsi, in decremento (-154 ricorsi, pari a circa -7,2%) rispetto al totale dei depositi dell'anno precedente. Sostanzialmente analogo risulta il decremento dei ricorsi per motivi aggiunti discesi dai 185 dell'anno 2022 ai 169 del 2023 (pari a circa il -8,6%).

Operando il confronto per materia tra i dati statistici dei nuovi ricorsi dell'anno 2023 rispetto a quelli dell'anno 2022, appare meritevole di segnalazione la flessione in materia di sanità pubblica (-98), di esecuzione di provvedimenti ex legge Pinto (-71), di professioni e mestieri (-43), di servizi pubblici (-40), di demanio e patrimonio (-23), di stranieri (-21) e di sicurezza pubblica (-20), oltre a minori flessioni in materia di pubblico impiego, elezioni, rifiuti (e ancora altre materie nel dettaglio evidenziate nell'apposita tabella) solo parzialmente bilanciata dall'incremento dei ricorsi in materia di edilizia (+73), di armi (+56), di credito e risparmio (+36), di informative antimafia (+33) e di silenzio della P.A. (+30), oltre a minori incrementi in materia di urbanistica e accesso agli atti (e ancora altre materie nel dettaglio evidenziate nell'apposita tabella).

Esaminando anche i dati estrapolati per "rito processuale", si evidenzia un decremento dei ricorsi trattati con il rito dell'ottemperanza (-134) e con il rito elettorale (-18), la sostanziale invarianza dei ricorsi trattati con il rito accelerato per appalti (-2), e un aumento dei ricorsi trattati con il rito del silenzio (+17), con il rito dell'accesso (+12) e con il rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. (+11).

Nel corso dell'anno 2023:

- sono stati definiti 3.810 ricorsi; da tale dato – tenuto conto della pendenza all'1.01.2023 (5.761 ricorsi) e del nuovo introito (1.992 nuovi ricorsi + 109 riaperture di fascicoli pregressi) – deriva una pendenza al 31.12.2023 di 4.052 ricorsi, con una differenza rispetto alla pendenza al 31 dicembre dell'anno precedente di -1.709 ricorsi, pari a circa il - 29,5%;
- sono state tenute, dalle cinque Sezioni interne, complessivamente n. 90 camere di consiglio e n. 105 udienze pubbliche, delle quali n. 21 udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato, con un aumento rispetto al 2022 di +20 camere di consiglio



e +24 udienze pubbliche, delle quali +4 udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato;

- sono state pubblicate 3.113 sentenze, delle quali 285 sentenze brevi; 335 decreti decisorii; 361 ordinanze cautelari e 143 decreti cautelari monocratici; 581 ordinanze collegiali; 282 ordinanze presidenziali e 907 altri provvedimenti;

- la Commissione per l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ha tenuto n. 11 sedute a fronte di 119 nuove istanze presentate; risultano adottati n. 105 provvedimenti decisorii e 27 istruttori e sono state liquidate n. 74 fatture per compensi ai Signori Avvocati per circa €147.000,00;

- l'importo accertato del contributo unificato dovuto è stato di €1.508.542,00, a fronte dell'importo versato di €1.453.113,00, per una percentuale pari al 96,3% (tenendo conto dell'importo versato ad altro ufficio di €6.200,00, la percentuale complessiva tra dovuto e versato risulta del 96,7%). Sono stati inoltrati n.1.313 inviti al pagamento e iscritti a ruolo n. 225 partite.

## 5.2. Passando a un sintetico commento di detti dati:

- per quanto attiene al numero di nuovi ricorsi depositati, si tratta di un dato in diminuzione rispetto a quello dell'anno precedente (-7,2% circa), di maggiori dimensioni percentuali rispetto al dato nazionale che ha registrato un decremento pari a circa 2,5% rispetto all'anno 2022;
- per quanto attiene alla tipologia del nuovo contenzioso, la materia preponderante permane quella dell'edilizia, seguita dalle ottemperanze, da quella degli appalti e della sanità, mentre non può non rilevarsi la sostanziale invarianza del numero dei ricorsi in materie che possono denotare lo svolgimento di attività amministrative qualificate – quali le autorizzazioni e concessioni, così come gli stessi appalti – indice di una persistente mancata ripresa dell'attività amministrativa dalla stasi conseguente alla pandemia;
- merita una menzione positiva il decremento del dato relativo ai giudizi per esecuzione del giudicato (-134). Il numero, comunque ingente, dei nuovi ricorsi tendenti, prevalentemente, all'esecuzione di condanne al pagamento di somme di

denaro - è in ogni caso sintomatico delle perduranti difficoltà della pubblica amministrazione a fare fronte alle proprie obbligazioni, con progressivo aggravio di oneri per spese e interessi;

- complessivamente, i ricorsi da trattarsi in camera di consiglio con i riti di cui agli artt. 112 e segg. (ottemperanze), 116 (accesso) e 117 (silenzio) del codice del processo amministrativo depositati nel corso dell'anno 2023 – pari rispettivamente a n. 309, n. 96 e n. 131, per un totale di n. 536 ricorsi – costituiscono circa il 27% dei nuovi ricorsi; pur in lieve miglioramento rispetto al dato dell'anno 2022 (circa 30%) esso evidenzia una perdurante, oggettiva, criticità nei rapporti tra cittadini e amministrazioni e denota un elevato grado di inefficienza della pubblica amministrazione, incapace di onorare oltre che le proprie obbligazioni (ottemperanze), anche gli elementari doveri procedurali (silenzi e accessi);
- nella materia degli appalti pubblici si registra una sostanziale stabilità nel numero dei nuovi ricorsi, senza che vi sia stato alcun recupero del decremento di -44 ricorsi trattati con il rito accelerato per appalti nell'anno 2022; si tratta di un dato significativo delle perduranti difficoltà di ordine amministrativo di concretizzare le misure di c.d. semplificazione e rilancio del settore già adottate proprio allo scopo di contrastare gli effetti economici depressivi della pandemia e finanziate dalle prime risorse accreditate dalla Unione Europea nell'ambito del PNRR;
- il rilievo negativo del superiore dato appare per altro amplificato dalla circostanza che un numero non irrilevante di ricorsi proposti in materia ha riguardato in realtà ancora esiti di vecchie procedure di gara - risalenti anche a tre/cinque anni addietro, prevalentemente nel settore dei grandi appalti sanitari e talvolta gestiti dalla centrale unica regionale - che non hanno trovato adeguata e stabile definizione neppure dopo l'esaurimento del “doppio grado” di una prima fase contenziosa;
- l'attività posta in essere nell'anno 2023 ha consentito di conseguire l'obiettivo della riduzione del tempo medio di durata di un giudizio dai 1.113 giorni dell'anno 2021 e 796 giorni dell'anno 2022 ai 617 giorni dell'anno 2023 (corrispondente a una durata media inferiore a due anni); si tratta di una durata ampiamente inferiore alla

soglia dei tre anni, pari a 1.095 giorni, indicata dall'art. 2, comma 2-bis, legge 24.03.2001, n. 89 (Legge Pinto) quale termine ragionevole per la definizione del giudizio di primo grado ai fini del rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. E' il frutto di uno sforzo che continua a vedere impegnati tutti i Magistrati e il Personale di segreteria del Tribunale nel corso dell'ultimo decennio e che ha consentito una significativa riduzione della durata media dei giudizi, pari a oltre 1.900 giorni nell'anno 2011 (valori calcolati secondo la c.d. "Formula complessa Cepej", utilizzata dal Consiglio d'Europa per le valutazioni comparate di efficienza dei sistemi giudiziari europei: ric. pendenti iniziali + ric. pendenti finali/ric. iscritti + ric. definiti\*365);

- al raggiungimento di detti risultati ha significativamente contribuito anche l'ulteriore impulso impresso allo svolgimento del programma straordinario di smaltimento dell'arretrato ai sensi dell'art. 16 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo, che ha consentito di celebrare 21 udienze straordinarie (a fronte delle 17 dell'anno 2022), nelle quali sono stati definiti complessivamente oltre 1.300 ricorsi di epoca risalente (a fronte dei poco più di 1000 dell'anno 2022);
- Meritano menzione anche ulteriori dati disponibili e relativi ai tempi di trattazione cautelare e definizione nel merito con rito appalti, che ci collocano ampiamente in linea con i tempi medi nazionali:
  - - fase cautelare ordinaria: gg. 33 Sede di Palermo (gg. 47 media TTAARR);
  - - fase cautelare "rito appalti": gg. 28 Sede di Palermo (gg. 26 media TTAARR);
  - - definizione di merito dei ricorsi "rito appalti": gg. 73 Sede di Palermo (gg. 107 media TTAARR);
- il numero di udienze e camere di consiglio ordinarie celebrate risulta sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla deliberazione assunta in data 22.05.2015 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa successivamente alla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini

processuali e delle ferie dei Magistrati disposta dall'art. 16 del d.l. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 (21 sedute annue per ciascun Magistrato); il numero delle assegnazioni di ricorsi ai Magistrati relatori e il numero dei provvedimenti pubblicati risulta, nella media, di gran lunga superiore a quanto previsto nella deliberazione assunta in data 18.01.2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", quale carico di lavoro esigibile per ciascun Magistrato. Di ciò ritengo doveroso dare pubblicamente atto, ringraziando i Colleghi per l'impegno profuso e la responsabile disponibilità dimostrata a una considerazione non meramente numerica e "ragionieristica" del carico di lavoro, in vista dell'esigenza di fare comunque fronte alla pressione del contenzioso pendente.

#### **6. – La Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia.**

Ritengo, infine, opportuno fornire anche qualche sintetico dato relativo all'attività della Sezione staccata di Catania del TAR per la Sicilia, sebbene essa abbia già costituito oggetto della relazione che il Presidente della Sezione staccata, che ringrazio per la sua presenza, ha già illustrato nella cerimonia di inaugurazione lì tenutasi; e ciò non solo per il rilievo formale che la Sezione staccata di Catania è comunque ricompresa nel Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ma soprattutto perché si tratta di dati meritevoli di formale e pubblico apprezzamento anche in questa sede.

Dai dati emerge infatti che la Sezione staccata ha segnato un ulteriore apprezzabile miglioramento per quanto concerne le pendenze, diminuite da 5.722 ricorsi a 4.059 (- 29%). I ricorsi definiti sono stati complessivamente 4.274 e i provvedimenti adottati sono stati 2.581 sentenze (di cui 238 sentenze brevi), 476 ordinanze cautelari, 1.019 decreti decisori, 800 altri provvedimenti presidenziali e 914 altri provvedimenti collegiali.

Il numero dei nuovi ricorsi depositati nel 2023 è stato di n. 2.467, in significativo aumento (+ 25% circa) rispetto ai nuovi ricorsi dell'anno precedente.

In considerazione delle adesioni al programma di smaltimento dell'arretrato, è stato possibile celebrare lì dieci udienze straordinarie, nelle quali sono stati tratti in decisione 917 ricorsi e pubblicate 807 sentenze.

L'organico dei Magistrati in servizio è anche lì aumentato, passando da 14 unità a 19 su un organico di diritto di 23 Magistrati. Dal 1° giugno è stata resa operativa anche a Catania una quinta Sezione interna.

A tutti i Colleghi della Sezione staccata, unitamente al Personale di segreteria e amministrativo, deve andare il ringraziamento per l'impegno profuso per garantire una adeguata risposta alla domanda di giustizia proveniente dalla Comunità locale.

## **7. – La Giustizia Amministrativa e la Sede di Palermo del TAR Sicilia e il PNRR**

**7.1.** Nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 avevo dato conto dell'inserimento della Giustizia Amministrativa nell'ambito dell'imponente piano di aiuti economici che l'Unione Europea ha varato e che, per quanto riguarda l'Italia, ha portato all'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Avevo anche dato conto delle immediate misure di attuazione adottate già a partire dal giugno 2021 sia sul piano organizzativo che su quello processuale nonché di quelle specificamente processuali del 2022.

Nessun altro intervento legislativo direttamente indirizzato alla Giustizia amministrativa è intervenuto nel corso dell'anno 2023.

**7.2.** Mi sembra invece meritevole di menzione l'intervenuta adozione del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.

E' a tutti noto come il tema di una riforma della normativa sui contratti pubblici fosse già "in agenda" presso studiosi, operatori e politici in considerazione della generale insoddisfazione per gli effetti dell'adozione del D.Lgs. n. 50 del 2016, pur successivamente ai reiterati interventi di sua riforma: in particolare, d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto sblocca cantieri) e d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto

decreto semplificazioni). Per altro, già il vigente codice dei contratti pubblici era stato contraddistinto dall'intento di semplificazione e razionalizzazione normativa rispetto al precedente codice introdotto con il D.Lgs n. 163 del 2006 e al suo regolamento introdotto con il D.P.R. n. 207 del 2010.

Il reiterato tentativo di razionalizzare la materia racchiudendone la relativa disciplina in un unico corpo normativo, ispirato alla disciplina europea nel frattempo succedutasi, ha però sostanzialmente registrato un duplice successivo fallimento; riguardo al codice del 2006 è stato generalmente ritenuto che la sua inefficienza fosse globalmente ascrivibile alla complessità normativa, articolata sul duplice livello legislativo e regolamentare, cui si è già tentato di ovviare con il secondo codice dei contratti del 2016 attraverso la sostituzione del livello normativo regolamentare con il livello di "soft law" attribuito alla rinnovata ANAC attraverso il nuovo strumento delle sue Linee guida. L'intento di semplificazione/razionalizzazione del 2016 trovava poi ulteriori punti di forza nella prevista, drastica, riduzione del numero delle stazioni appaltanti (così puntandosi a una decisa (ri)qualificazione del loro operato), nell'introduzione della informatizzazione e digitalizzazione delle procedure e in una gestione più concentrata e sollecita del contenzioso presso il Giudice amministrativo.

Per altro, a siffatti intenti di razionalizzazione e semplificazione si sono contrapposte esigenze di garanzia e tutela nei confronti della possibile emersione e interferenza di fenomeni di malcostume e criminalità che hanno non poco appesantito la disciplina degli affidamenti, in un generale clima di "fuga dalla decisione" degli appariti amministrativi, preoccupati delle possibili conseguenze penali e di responsabilità erariale derivanti dai loro atti, contraddistinti da maggior grado di discrezionalità.

In buona sostanza, la principale critica mossa al codice dei contratti del 2016 è stata quella di non riuscire ad assicurare la realizzazione delle opere (e/o la realizzazione degli appalti per forniture di beni e servizi) in tempi certi e ragionevolmente rapidi e a costi tendenzialmente corrispondenti a quelli preventivati.

Nonostante gli indicati interventi di semplificazione, e prima ancora della completa realizzazione delle misure da esso previste, il codice degli appalti del 2016 è dunque diventato oggetto di critiche sempre più incisive e radicali, sfociate in drastiche proposte quali la sua abrogazione, per lasciare il campo all'applicazione della semplice e sola disciplina comunitaria, o una amplissima generalizzazione del modello commissariale adottato per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova.

Ovviamente siffatte drastiche proposte – che, sia pure autorevolmente sostenute, non sembravano tenere conto della complessità del tema - hanno avuto la funzione di sostanziali “provocazioni” per attirare l'attenzione sulla necessità di interventi che andassero al di là della semplice modifica, per sfociare in una complessiva riforma della disciplina dei contratti pubblici.

In questo contesto si sono inseriti la pandemia e il PNRR e, al suo interno, la precisa indicazione di una profonda riforma della disciplina sui contratti pubblici.

Com'è noto, all'interno dell'ampio programma riformatore del PNRR, sono state individuate tre tipologie di azioni, distinte per l'ambito di loro efficacia: le riforme orizzontali, le riforme abilitanti e le riforme settoriali; le prime, o di contesto, consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, d'interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano, idonee a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese. Il Piano ne individua specificamente due: la riforma della pubblica amministrazione e la riforma del sistema giudiziario.

Per altro, alla categoria delle misure di contesto appartengono anche le riforme abilitanti, cioè gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Tra questi ultimi interventi, si annoverano le misure di semplificazione e razionalizzazione della legislazione e quelle per la promozione della concorrenza.

Nell'ambito di questa ultima categoria, e specificamente nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione della legislazione, rientra l'obiettivo della semplificazione in materia di contratti pubblici per il perseguimento del quale alcune

misure sono state adottate immediatamente con decretazione d'urgenza (a partire dal decreto legge n. 77/2021, convertito in legge con la l. n. 108/2021) mentre le misure a regime hanno costituito oggetto della "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", disposta con legge 21 giugno 2022, n. 78, ed esercitata con il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il quale è stato adottato (non senza alcune modifiche) il testo redatto dalla Commissione speciale costituita e operante presso il Consiglio di Stato per la redazione dello schema di decreto legislativo.

Senza in alcun modo voler entrare in aspetti di dettaglio del nuovo Codice, desidero richiamare due aspetti di novità e formulare un auspicio:

a) L'anteposizione alla disciplina di dettaglio della materia, nelle sue svariate e distinte articolazioni, di un Titolo recante i principi generali, i primi tre dei quali assumono un rango "superiore e rafforzato" costituendo criteri interpretativi e applicativi di tutto il Codice (cfr. art. 4, secondo il quale "Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"). Si tratta quindi di ben più che l'usuale e generico richiamo ai principi generali dell'ordinamento, nazionale e comunitario, ma di una specifica "graduazione valoriale" parimenti indirizzata all'interprete e all'operatore così come al Giudice che sarà chiamato a dirimere le controversie insorte.

b) Il carattere sostanzialmente compiuto e autoesecutivo del nuovo Codice che, attraverso i numerosi Allegati contestualmente emanati ed entrati in vigore, prescinde da ulteriori normative attuative, regolamentari o di soft-law che siano, la cui assenza ha talvolta depotenziato, se non impedito, la piena applicazione dei precedenti interventi di semplificazione.

c) L'auspicio che l'interpretazione giurisprudenziale del nuovo Codice, comprensibilmente destinata a influenzarne l'applicazione operativa, sappia cogliere gli aspetti di novità - prioritariamente a mio avviso derivanti dalle potenzialità espansive dei principi generali indicati nel primo Titolo - sfuggendo al rischio di recepire tralatiziamente orientamenti e soluzioni formati in vigenza dei precedenti



Codici dei contratti pubblici e quindi forse troppo legati ad aspetti formalistici che li contraddistinguevano.

In ogni caso - non senza sottolineare il paradosso per il quale i progetti assistiti da finanziamenti PNRR saranno comunque posti a gara con le ultime regole previgenti alla sua entrata in vigore – la Giustizia Amministrativa sarà chiamata a misurarsi con il nuovo codice dei contratti in misura sicuramente decisiva per il conseguimento degli scopi che la riforma persegue, portandone la relativa responsabilità in conseguenza del tradizionale ruolo di indirizzo amministrativo a essa riconosciuto.

Per quanto riguarda la Regione Sicilia, con legge regionale n. 12 ottobre 2023, n. 12, è stato disposto il recepimento dinamico del nuovo codice dei contratti pubblici nazionale in esercizio della potestà legislativa esclusiva ex art. 14, primo comma, lett. g) dello Statuto. Il recepimento è stato operato con un intervento di novellazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, legge attraverso la quale era già stato successivamente veicolato il duplice recepimento in Sicilia sia del codice del 2006 che di quello del 2016.

Attesi i noti limiti comunitari, costituzionali e statutari all'esercizio della potestà legislativa esclusiva - racchiusi nell'area delle "norme fondamentali di riforma economico-sociale" - e la conclamata inerenza del codice dei contratti alle materie trasversali della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile dello Stato, entrambi più volte richiamati dalla Corte Costituzionale, il recepimento - che, a prima lettura, può apparire complessivamente rispettoso dell'impianto e della disciplina nazionale – potrebbe tuttavia riservare nella concreta applicazione qualche profilo problematico come nel passato già accaduto.

**7.3.** Passando adesso all'esame dell'incidenza diretta del PNRR sull'attività di questa Sede, l'importanza del conseguimento dell'obiettivo fissato, già in precedenza riferito, emerge dall'esame della composizione del dato complessivo delle pendenze al 31.12.2021, che presso questa Sede appariva pesantemente condizionato da un significativo numero di ricorsi molto risalenti, e dal confronto con il dato attuale ben più tranquillizzante.

Il dato complessivo delle pendenze al 31.12.2023, analizzato in relazione alla risalenza del deposito, appare infatti significativamente migliorato:

- a fronte dei precedenti dati di poco più di 300 ricorsi ultradecennali pendenti al 31.12.2021 (depositati entro il 31.12.2011) e di circa 50 ricorsi ultradecennali (depositati entro il 31.12.2012) pendenti al 31.12.2022, risultano al 31.12.2023 solo 4 ricorsi ultradecennali (depositati entro il 31.12.2013);

- a fronte dei precedenti dati di poco più di 1.800 ricorsi ultraquinquennali pendenti al 31.12.2021 (depositati tra l'1.01.2012 e il 31.12.2016) e di poco meno di 1.000 ricorsi ultraquinquennali (depositati entro il 31.12.2017) pendenti al 31.12.2022, risultano al 31.12.2023 circa 275 ricorsi ultraquinquennali (depositati entro il 31.12.2018) che troveranno trattazione entro l'anno 2024, prevalentemente nelle udienze straordinarie già autorizzate dal Consiglio di Presidenza della G.A.;

- a fronte dei precedenti dati di circa 2.200 ricorsi ultratriennali pendenti al 31.12.2021 (depositati tra l'1.01.2017 e il 31.12.2018), e di poco più di 1.500 ricorsi ultratriennali (depositati entro il 31.12.2019) pendenti al 31.12.2022, risultano al 31.12.2023 circa 880 ricorsi ultratriennali (depositati negli anni 2019 e 2020) che troveranno trattazione ripartita sempre nell'anno 2024 tra le udienze straordinarie già autorizzate dal Consiglio di Presidenza della G.A. e le udienze ordinarie insieme a ricorsi ancor più recenti.

Il significativo risultato conseguito discende in parte dalla definizione di circa 1.300 ricorsi nelle n. 21 udienze straordinarie tenutesi nell'anno 2023 e in parte dall'utilizzo di strumenti processuali ordinari – ruoli aggiunti per la verifica della persistenza dell'interesse e specifiche ordinanze presidenziali istruttorie per i residui “casi dubbi” – che hanno consentito anche l'adozione di un certo numero di provvedimenti (sentenze e decreti presidenziali decisori) dichiarativi della sopravvenuta carenza di interesse.

A tal fine nel decreto di adozione del Programma per la gestione del contenzioso pendente per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, l. 15 luglio 2011, n. 111 (D. P. n. 9/2024) - pur prendendo atto di

alcune preoccupazioni manifestatemi dai Consigli degli Ordini degli Avvocati della circoscrizione nel documento unitario inviatomi a seguito della mia dovuta richiesta di interlocuzione istruttoria - ho ritenuto di dover ribadire l'individuazione di una serie di comportamenti e attività che, se osservati da tutti gli "Attori" del processo amministrativo nell'ambito dei doveri collaborativi prescritti dai commi 2 degli articoli 2 e 3 del codice del processo amministrativo, potranno confermare anche per il 2024 l'atteso conseguimento di risultati significativamente positivi.

Il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal PNRR appare infatti dipendere da un complesso di fattori destinati a interagire sinergicamente: il buon funzionamento dell'Ufficio del processo, la disponibilità dei Signori Magistrati alla partecipazione alle udienze straordinarie e la collaborazione dei Signori Avvocati per la scrematura dei ricorsi per i quali persista effettivamente l'interesse alla decisione di merito ai fini della loro proficua iscrizione nei ruoli di udienza e effettiva trattazione.

Non posso, quindi, che auspicare la continuazione della effettiva collaborazione dimostrata da parte di tutti per il perseguimento degli obiettivi del piano, in attuazione dei principi di effettività e del giusto processo cui ci richiamano gli articoli 1 e 2 del codice del processo amministrativo.

## **8. - La realtà amministrativa siciliana e il PNRR**

Avviandomi a conclusione, mi sia consentito spendere alcune brevi considerazioni in ordine alla percezione, quale desumibile dall'esame qualitativo del contenzioso amministrativo dell'anno 2023, dello stato dell'amministrazione siciliana e della sua presumibile capacità di rispondere alle sollecitazioni derivanti dall'attuazione nella Regione dei programmi di investimento oggetto, tra l'altro, del PNRR.

Purtroppo la percezione è tutt'altro che positiva, e tale giudizio discende non solo dal generico rilievo – già svolto l'anno scorso, ma ribadito anche quest'anno – di una perdurante, oggettiva, criticità nei rapporti tra cittadini e amministrazioni denotanti un elevato grado di inefficienza della pubblica amministrazione, incapace di onorare

oltre che le proprie obbligazioni (ottemperanze), anche gli elementari doveri procedurali (silenzi e accessi), ma soprattutto dal mancato incremento dei contenziosi in materie che possono denotare lo svolgimento di attività amministrative qualificate, quali le autorizzazioni e concessioni, così come gli appalti.

Particolarmente significativo appare il mancato recupero del decremento (-44) di ricorsi trattati con il rito accelerato per appalti registrato nel 2022, significativo delle perduranti difficoltà di ordine amministrativo di concretizzare le misure di c.d. semplificazione e rilancio del settore già adottate proprio allo scopo di contrastare gli effetti economici depressivi della pandemia e finanziate dalle prime risorse accreditate dalla Unione Europea nell'ambito del PNRR; il rilievo negativo del superiore dato appare per altro, come già indicato, amplificato dalla circostanza che un numero non irrilevante di ricorsi proposti ha riguardato in realtà esiti di vecchie procedure di gara - risalenti anche a tre/cinque anni addietro, prevalentemente nel settore dei grandi appalti sanitari e talvolta gestiti dalla centrale unica regionale - che non hanno trovato adeguata e stabile definizione neppure dopo l'esaurimento del "doppio grado" della prima fase contenziosa.

A tale fenomeno si aggiunge poi quello - piuttosto ricorrente nel settore della sanità, ma non solo - del ritiro in autotutela dei bandi di gara a seguito della proposizione di ricorso da parte di operatori del settore che censurano clausole o vizi ritenuti addirittura ostativi alla partecipazione e/o alla utile formulazione in gara di offerte; la circostanza che l'amministrazione rinunci a difendere i propri atti - pur utile a evitare il contenzioso e a risparmiare i relativi tempi - denota approssimazione nello svolgimento delle proprie attività nel nevralgico settore della provvista di beni e servizi.

Relativamente all'amministrazione regionale, nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 avevo fatto riferimento alla delibera di Giunta regionale n. n.448 del 5 novembre 2021, di approvazione del Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei PNRR.

La finalità della deliberazione spiegava la prevalente individuazione delle cause delle rilevate criticità in una ricorrente carenza quali-quantitativa di personale, non disgiunta da difficoltà organizzative e di collegamento e dialogo tra amministrazioni; il rimedio era stato individuato nel reperimento di poco più di 80 figure professionali qualificate da destinare al supporto tecnico amministrativo delle amministrazioni più in difficoltà.

Indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla sufficienza dell'intervento, esulante dalle mie competenze, e dalla possibilità che altre iniziative potessero concorrere a colmare le rilevate, e notorie, carenze di personale qualificato della pubblica amministrazione in Sicilia, non può non rilevarsi come non appaia a oggi percepibile alcun beneficio della misura, che pure avrebbe dovuto trovare attuazione nell'anno 2022 e i cui primi risultati erano già attesi per l'anno 2023.

## **9. - La produzione giurisprudenziale della Sede di Palermo del TAR Sicilia.**

Le considerazioni e le analisi sin qui svolte mi hanno colpevolmente indotto a lasciare per ultima l'evidenziazione degli aspetti qualitativi della giurisprudenza della Sede, caratteristica tradizionalmente a tutti nota e che ha sempre costituito motivo di apprezzamento e orgoglio.

Purtroppo limiti temporali e tipografici mi impediscono di includere nella relazione, o di allegare a essa, una rassegna a stampa ragionata e organica delle più significative pronunzie adottate nell'anno 2023; per altro l'attivazione, e la recente riorganizzazione, sul sito web della Giustizia Amministrativa di una regolare attività di immediata pubblicazione delle più significative pronunzie rese presso tutte le Sedi giudiziarie amministrative svuota parzialmente di utilità, quanto meno sul piano della (in)tempestività, un lavoro specificamente destinato alla divulgazione di sentenze rese nell'anno precedente.

Tramite l'utilizzo del QRCode riportato in coda è comunque reperibile anche una raccolta di massime segnalatemi dai Colleghi che, senza avere l'ambizione di

esaurire tutte le tematiche trattate, può costituire per gli addetti ai lavori utile rassegna degli indirizzi e delle soluzioni offerti dalla nostra giurisprudenza.

#### **10. – Le attività formative, di aggiornamento professionale e internazionali.**

Infine, in considerazione del sempre maggiore rilievo che hanno assunto le attività di formazione professionale, devo con piacere comunicare che la Sede di Palermo del T.A.R. Sicilia è rappresentata all'interno dell'Ufficio Massimario della Giustizia amministrativa dal Presidente Passarelli Di Napoli.

I Colleghi Roberto Valenti, Maria Cappellano e Fabrizio Giallombardo sono inoltre stati individuati quali Referenti locali dell'Ufficio Massimario per l'individuazione e l'inoltro delle sentenze di interesse destinate a essere segnalate sul sito web della Giustizia amministrativa. Agli stessi ho richiesto di avviare, a fini di uniformità degli indirizzi, anche un'attività di segnalazione interna al Tribunale degli orientamenti delle singole sezioni – di indubbia utilità a seguito dell'avvio dell'attività delle due nuove sezioni interne - che spero possa finalmente vedere la luce in questo anno 2024.

Tra le iniziative di formazione internazionale dell'European Judicial Training Network – EJTN, Rete Europea di Formazione Giudiziaria, operante all'interno dell'Unione Europea e con il supporto finanziario della stessa e alla quale la Giustizia amministrativa partecipa attivamente, la Sede di Palermo del T.A.R. Sicilia ha registrato:

- la partecipazione del Cons. Giuseppe la Greca a una visita breve alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo;
- l'ospitalità di otto colleghi stranieri di varia nazionalità che sotto il tutoraggio dei Colleghi Aurora Lento e Luca Girardi hanno partecipato ad alcune nostre attività nell'ambito degli scambi generali di breve durata e specialistici.

Vi ringrazio per la cortese attenzione che avete voluto prestare ai dati della Sede di Palermo del TAR per la Sicilia e alle mie sintetiche considerazioni.



**T.A.R. SICILIA - PALERMO**  
**INDICE DELLA DOCUMENTAZIONE**  
**REPERIBILE TRAMITE IL QR CODE ALLEGATO**

1. Relazione cerimonia di inaugurazione a.g. 2024 TAR Sicilia - Sede di Palermo
2. Carta dei servizi 2024 TAR Sicilia - Sede di Palermo
3. DP 114/2023 Riparto materie 2024
4. DP 104/2023 Composizione Sezioni interne 2024
5. DP 5/2024 Composizione Commissione Patrocinio a spese dello Stato 2024
6. DP 9/2024 Decreto gestione arretrato 2024
7. DP 112/2023 Riorganizzazione Ufficio del Processo 2024
8. Calendario Udienze anno 2024
9. Sintesi di alcuni orientamenti giurisprudenziali delle sezioni interne nell'anno 2023
10. Relazione su visita di studio dei Magistrati stranieri presso la sede di Palermo del TAR Sicilia
11. Linee Guida Smaltimento PNRR febbraio 2022
12. Norme tecniche-operative PAT luglio 2021



**T.A.R. SICILIA - PALERMO**  
**STATISTICHE ANNO 2023**  
**TAVOLE E GRAFICI**

TAV. 1: RICORSI DEPOSITATI NEL 2022 E NEL 2023

TAV. 2: SENTENZE PUBBLICATE NEL 2022 E NEL 2023

TAV. 3: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2022 E NEL 2023

TAV. 4: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2022 E NEL 2023

TAV. 5: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2022 E NEL 2023

TAV. 6: DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2022 E NEL 2023

TAV. 7: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2022 E NEL 2023

TAV. 8: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2022 E NEL 2023

TAV. 9: RICORSI PENDENTI NEL 2022 E NEL 2023

TAV. 10: RICORSI DEPOSITATI DAL 1977 AL 2023

TAV. 11: RICORSI DEFINITI DAL 1977 AL 2023

TAV. 12: RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI DAL 1977 AL 2023

TAV. 13: PENDENZA GENERALE DAL 2004 AL 2023

TAV. 14: SENTENZE PUBBLICATE DAL 2010 AL 2023

TAV. 15: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2023

TAV. 16: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2023

TAV. 17: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2023

TAV. 18: DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2023

TAV. 19: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2023

TAV. 20: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2023


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
PALERMO**

**TAV. 1**

**RICORSI DEPOSITATI NEL 2022 E NEL 2023**

ANNO 2022	ANNO 2023	VARIAZIONE	%
2146	1992	-154	-7,18%

**GRAFICO RICORSI DEPOSITATI 2020/2021**



**MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI NEL 2022 E NEL 2023**

ANNO 2022	ANNO 2023	VARIAZIONE	%
185	169	-16	-8,65%

**RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2022/2023 \***

CLASSIFICAZIONI	2023	2022	VARIAZIONE
ACCESSO AI DOCUMENTI	100	85	15
AEREOPORTI	2	1	1
AGRICOLTURA	16	14	2
AMBIENTE	31	27	4
ANIMALI	2	3	-1
ANTICHITA' E BELLE ARTI		2	-2
APPALTI MISTI	2	2	0
APPALTI NEL SETTORE DIFESA	1		1
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	6	21	-15
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	19	21	-2
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		0	0
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	53	56	-3
APPALTI SANITA'	36	16	20
ARMI	79	23	56
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	4	7	-3
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	29	30	-1
AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI ED AUT. EQUIPARATE	2	0	2
AUTORITA' PORTUALI	1	0	1
AVVOCATI LIBERO FORO	8	21	-13
AZIENDA SANITARIA LOCALE	12	21	-9
BANCHE	0	4	-4
BENI CULTURALI	1	1	0
BENI PAESAGGISTICI	60	52	8
CACCIA	1	3	-2
CALAMITA' NATURALI	4	1	3
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO	1	5	-4
CARABINIERI	16	30	-14
CIMITERI	7	6	1
CINEMA E TEATRO	1		
CIRCOLAZIONE STRADALE	7	5	2
CITTADINANZA	1	0	1
COMMERCIO E ARTIGIANATO	29	31	-2
COMUNE E PROVINCIA	53	57	-4
CONCORSI	108	109	-1
CONSORZI E COOPERATIVE	1	7	-6
CREDITO E RISPARMIO	59	23	36
DEMANIO E PATRIMONIO	22	45	-23
EDILIZIA	359	286	73
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (O RESIDENZIALE PUBBLICA)	4	7	-3
ELEZIONI	8	26	-18
ENERGIA ELETTRICA		6	-6
ENTI PUBBLICI	6	13	-7
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	29	28	1
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	0	1	-1
FARMACIA	8	4	4
FORESTE	2	0	2
FORZE ARMATE	0	0	0
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	7	2	5
GUARDIA DI FINANZA	19	10	9
INDUSTRIA	3	3	0
INFORMATIVA ANTIMAFIA	49	16	33
INSEGNANTI	24	18	6
ISTITUTI DI VIGILANZA	3	1	2
ISTRUZIONE	0	0	0
ISTRUZIONE PUBBLICA	24	18	6

LEGGE PINTO	27	98	-71
MAGISTRATI AMMINISTRATIVI	0	1	-1
MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI	1	0	1
MARINA MERCANTILE	0	1	-1
MEDICINALI		0	0
MILITARI	20	29	-9
MONOPOLI E DAZI	5	4	1
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	3	9	-6
PATENTE DI GUIDA	10	9	1
PENSIONI	2	2	0
PESCA	1	0	1
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	6	2	4
POLIZIA DI STATO	26	24	2
POLIZIA PENITENZIARIA	15	19	-4
PORTI	0	1	-1
PREVIDENZA E ASSISTENZA	17	13	4
PROFESSIONI E MESTIERI	28	71	-43
PROTEZIONE CIVILE	1	0	1
PROVINCE		1	-1
PUBBLICO IMPIEGO	40	59	-19
REGIONI	16	9	7
REVISIONE PREZZI	13	4	9
RIFIUTI	9	26	-17
SANITÀ PUBBLICA	100	198	-98
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRANNE IN EDILIZIA)	0	2	-2
SERVIZI PUBBLICI	47	87	-40
SICUREZZA PUBBLICA	30	50	-20
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	123	93	30
SPORT	1		
SPETTACOLO	0	3	-3
STRANIERI	53	74	-21
TELEVISIONE E RADIO	0	2	-2
TURISMO	2	5	-3
UNIVERSITÀ	13	13	0
URBANISTICA	32	16	16
USI CIVICI	0	2	-2
VITTIME DEL DOVERE	2	0	2
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	10	34	-24
DUPLICATI ANNULLATI	20	17	3
TOTALE	1992	2146	-156

#### OTTEMPERANZE ANNI 2022 E 2023

SEZIONE	RICORSI		DI CUI PER PROVVEDIMENTI TAR		DI CUI LEGGE PINTO	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
I	130	55	13	33		
II	118	48	17	17	98	27
III	195	117	16	12		
IV		60		0		
V		26		0		
<b>TOTALE</b>	<b>443</b>	<b>306</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>98</b>	<b>27</b>


### RICORSI DEPOSITATI PER RITO NEL 2022 E NEL 2023

RITO	2022	2023	VARIAZIONE
<u>ACCESSO</u>	84	96	12
<u>DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI NULLITÀ</u>	4	3	-1
<u>ELETTORALE</u>	26	8	-18
<u>OTTEMPERANZA</u>	443	309	-134
<u>OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO</u>	0	0	0
<u>OPPOSIZIONE DI TERZO</u>	0	1	1
<u>ORDINARIO</u>	1320	1298	-22
<u>PER INGIUNZIONE</u>	4	2	-2
<u>REVOCAZIONE</u>	1	0	-1
<u>RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA</u>	18	6	-12
<u>RISARCIMENTO DEL DANNO</u>	22	18	-4
<u>RITO ABBREVIATO</u>	1	12	11
<u>RITO APPALTI</u>	102	100	-2
<u>SILENZIO</u>	114	131	17
<u>TRASPOSIZIONE RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE</u>	7	8	1
<u>TRASPOSIZIONE RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</u>	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2146</b>	<b>1992</b>	<b>-154</b>

### RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE NEL 2022 E NEL 2023

SEZ.	2022	2023	VARIAZIONE
I	599	402	-197
II	735	342	-393
III	795	499	-296
IV		405	405
V		324	324

### GRAFICO RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE 2022>2023




## TAV. 2

### SENTENZE PUBBLICATE NEL 2022 E NEL 2023

SEZIONI	2022	2023	VARIAZIONE ASSOLUTA
I	803	874	71
II	1273	1309	36
III	929	735	-194
IV		94	94
V		101	101
TOT.	3005	3113	108

GRAFICO SENTENZE 2020/2021




## TAV. 3

### ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2021 E NEL 2022

SEZIONI	2022	2023	VARIAZIONE
I	135	137	2
II	241	87	-154
III	206	137	-69
IV		116	116
V		80	80
TOT.	582	361	-221

GRAFICO SOSPENSIVE 2022/2023




## TAV. 4

### ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2022 E NEL 2023

SEZIONI	2022	2023	VARIAZIONE
I	173	103	-70
II	292	219	-73
III	269	259	-10
IV		30	30
V		33	33
TOT.	734	581	-90

GRAFICO ORDINANZE COLLEGIALI 2020/2021






## TAV. 5

### ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2022 E NEL 2023

SEZIONI	2022	2023	VARIAZIONE
I	123	163	40
II	135	47	-88
III	8	40	32
IV		2	2
V		30	30
TOT	266	282	16

GRAFICO ORDINANZE PRESIDENZIALI 2020/2021




## TAV. 6

### DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2022 E NEL 2023

SEZIONI	2022	2023	VARIAZIONE
I	420	181	-239
II	293	92	-201
III	170	61	-109
IV	0	0	0
V	0	1	1
TOT	883	335	-548

GRAFICO DECRETI DECISORI 2020/2021




## TAV. 7

### DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2022 E NEL 2023

SEZIONI	2022	2023	VARIAZIONE
I	45	34	-11
II	55	30	-25
III	65	41	-24
IV		22	22
V		16	16
TOT	165	143	-22

GRAFICO DECRETI CAUTELARI 2020/2021




## TAV. 8

### DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2022 E NEL 2023

SEZIONI	2022	2023	VARIAZIONE
I	1	0	-1
II	1	0	-1
III	2	0	-2
IV		0	
V		0	
TOT	4	0	-4

GRAFICO DECRETI INGIUNTIVI 2020/2021




## TAV. 9

### RICORSI PENDENTI ANNI 2022 E 2023

2022	2023	DIFFERENZA	%
5.761	4.052	-1.709	-29,66%


GRAFICO RICORSI PENDENTI 2020/2021



# TAV. 10

## RICORSI DEPOSITATI DAL 1977 AL 2023


DAL 1977 - 1974 AL 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
72.346	2640	2671	2773	2372	2471	2840	2497	3237	4206	3966	3563	3074	2694	2835	2185	2347	2146	1992	122.855



# TAV.11

## RICORSI DEFINITI DAL 1977 AL 2023


DAL 1977 - 1974 AL 2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
48.836	4265	3710	2002	2522	14535	4253	7850	4016	4140	3913	4963	3789	3112	3187	2892	3438	3980	3810	129.213



# TAV.12

## RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI DAL 1977 AL 2023

DAL 1977	AL 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
Depositati	72.346	2640	2671	2773	2372	2471	2840	2497	3237	4206	3966	3563	3074	2694	2835	2185	2347	2146	1992	122.855
Definiti	48.836	4265	3710	2002	2522	14535	4253	7850	4016	4140	3913	4963	3789	3112	3187	2892	3438	3980	3810	129.213






# TAV.13

PENDENZA GENERALE DAL 2004 AL 2023


2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
38750	33242	31620	30857	31662	31565	19341	19258	12316	11384	11544	11388	9988	9175	9577	9393	8686	7595	5761	4052



**TAV. 14**

**SENTENZE PUBBLICATE DAL 2010 AL 2023**


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
1842	2080	2440	2264	3070	2563	2628	2294	2078	2408	2335	2751	3005	3113	34871



**TAV.15**

**ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2023**


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
1059	925	754	762	1074	1377	1353	1341	1123	1237	865	685	582	361	13498



# TAV.16

## ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2023


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
317	385	383	369	407	516	540	729	726	681	801	931	734	581	8100



**TAV.17**

**ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2023**


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
41	21	50	18	21	28	53	59	35	102	35	398	266	282	1409



**TAV.18**

**DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2023**


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
12638	1961	5361	1741	1032	952	2232	1310	783	581	579	759	883	335	31147



**TAV. 19**

**DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2023**


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
111	85	87	99	76	136	189	190	164	166	381	150	165	143	2142



**TAV. 20**

**DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2022**

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT.
14	119	15	15	7	22	9	2	5	4	4	4	4	0	224







*Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia*  
*- Sede di Palermo -*



Inquadra il QR-code  
con la fotocamera del tuo smartphone/tablet  
per accedere al PDF della relazione e relativi contenuti.

Se non possiedi una App per QR-code puoi scaricarla dall'App Store (per dispositivi iOS)  
o dal Play Store (per dispositivi Android).